

Rep. N. _____

Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Contratto in forma pubblica amministrativa, a seguito di procedura di gara d'appalto esperita ai sensi dell'articolo 54, comma 4, lettera c), del D. Lgs.vo n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento di servizi di conduzione sistemistica per i sistemi SDI, BDN-DNA e N-SIS in uso al Servizio per il Sistema Informativo Interforze (SSII) della Direzione Centrale della Polizia Criminale per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi, a seguito di ricorso all'“Accordo Quadro”, ai sensi dell'articolo 2, comma 225, della Legge n. 191/2009.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2020 addì __ del mese di _____ - in Roma, nella sede del Ministero dell'Interno, avanti a me Dottor *Mario Martori* Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da Decreto Ministeriale in data 23/05/2007, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio l'8/06/2007 visto n. 3331 - sono presenti:

1) La dr.ssa Clara VACCARO, agente in nome e per conto del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella sua qualità di Direttore Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale, la quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;

2) Il Sig. _____, nato a _____ il __ _____ - nella sua qualità di dirigente e procuratore della Società/RTI _____ con sede legale in _____, via _____, n. __, il quale dichiara che la Società “_____”, rappresentata, è iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al n. _____, Codice fiscale e Partita I.V.A. n. _____, con attività esercitata dal __/__/__ “_____” come risulta anche dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio , Industria, Artigianato, Agricoltura di _____.

I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi. I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.

PREMESSO CHE:

- a) presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale sono allocati i “sistemi informativi” denominati “N SIS – BDN DNA – SDI”, il cui corretto funzionamento, funzionale allo svolgimento delle attività operative delle Forze di Polizia in materia di lotta alla criminalità comune ed organizzata, al terrorismo, all’immigrazione clandestina, è assicurato anche attraverso la fornitura, senza soluzione di continuità, di servizi di “gestione e conduzione sistemistica, monitoraggio notturno/festivo, supporto specialistico, reperibilità ed interventi fuori orario”;
- b) in relazione ai menzionati “sistemi”, l’operatività risulta attualmente garantita dai sottoindicati atti negoziali formalizzati nelle more dell’intervenuta aggiudicazione solo in data 19/11/2019 da parte di “CONSIP S.p.A.” dell’”Accordo Quadro System Management 2” e della successiva esplicazione della discendente procedura di gara da parte di questa stazione appaltante:
- a. contratto di “aumento del quinto” nr. 600/C/PR/179/DNA/017/AQ/V/0010038/19 del 16/12/2019, attinente il “sistema BDN-DNA”, stipulato ai sensi dell’articolo 311, commi 2, lett b), e 4, primo capoverso, del D.P.R. nr. 207/2010, e vigente per l’arco temporale 1/1/2020 – 30/6/2020;
 - b. contratto di “aumento del quinto” nr. 600/C/PR/384/017/B/V/0000273/20 del 16/1/2020, attinente il “sistema SDI”, stipulato ai sensi dell’articolo 311, commi 2, lett b), e 4, primo capoverso, del D.P.R. nr. 207/2010, e vigente per l’arco temporale 21/1/2020 – 31/8/2020;
 - c. contratto nr. 29783 di rep. del 28/4/2020, attinente il “sistema N-SIS”, stipulato ai sensi dell’articolo 57, comma 2, lett c), del D. Lgs.vo nr. 163/2006 e ss.mm.ii, e vigente per l’arco temporale 1/5/2020 – 31/12/2020;
- c) a fronte dell’avvenuta attivazione in data 18/11/2019 da parte di “CONSIP S.p.A.” dell’”Accordo Quadro – System Management 2”, strumento negoziale individuato idoneo per la finalità in parola, si è ritenuto di procedere all’acquisizione dei cennati servizi di “gestione e conduzione sistemistica, monitoraggio notturno/festivo, supporto specialistico, reperibilità ed interventi fuori orario” mediante ricorso ad una prevista procedura di rilancio del “confronto competitivo”, ai sensi dell’articolo 54, commi 4 e 5, del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- d) l'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ha all'uopo predisposto un articolato capitolato tecnico, trasmettendo la relativa documentazione tecnica, con note nr. 0010037 in data 2/4/2020 e nr. 0012099 in data 15/4/2020 da porre a base del suddetto "confronto competitivo", e fissando contestualmente l'importo a base d'asta complessivamente in **Euro 14.422.485,89**, IVA esclusa, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del D. Lgs.vo nr. 50/2016;
- e) con ministeriale nr. 12232 in data 16/4/2020, è stata avanzata istanza di assenso per impegni pluriennali sui capitoli di bilancio 2822/P.G.1 e 2635/P.G.1, positivamente riscontrata dall'Ufficio Centrale del Bilancio con nota nr. 0020141 del 21/04/2020;
- f) l'Amministrazione, con determina a contrarre Prot. n. 0014768 del 28/04/2020, ha deliberato di bandire un appalto specifico ai sensi dell'articolo 54, comma 4, lettera c), del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento di "servizi di conduzione sistemistica per i sistemi SDI, BDN-DNA e N-SIS, in uso al Servizio per il Sistema Informativo Interforze per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi", nell'ambito dell'Accordo Quadro per l'affidamento di Servizi di System Management 2 per le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 225, della Legge 191/2009 - (ID 1836 – CIG AQ: **7260902DDE** - CIG derivato: **82815127E4**), invitando i seguenti operatori economici:
- **RTI** Almaviva S.p.A. (mandataria), Leonardo S.p.A. (mandante), Eurolink s.r.l.(mandante), Topnetwork S.p.A. (mandante);
 - **RTI** Enterprise Services Italia S.r.l. (mandataria), Exprivia S.p.A. (mandante), Eustema S.p.A. (mandante), Consorzio Reply Public Sector (mandante);
 - **RTI** Fastweb S.p.A. (mandataria), Present S.p.A. (mandante), Hewlett-Packard Italiana S.r.l. (mandante), Atos Italia S.p.A. (mandante);
 - **RTI** IBM Italia S.p.A. (mandataria), Accenture S.p.A. (mandante), Accenture Technology Solutions S.r.l. (mandante), Insirio S.p.A. (mandante), SQS Software Quality Systems Italia S.p.A. (mandante), Sistemi Informativi S.r.l. (mandante);
- g) risultano essere state telematicamente presentate n. ___ offerte e l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal Responsabile Unico del Procedimento nella seduta del __/__/____, è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi

al RTI costituito dalla Società mandataria _____ e le Società mandanti _____, con sede legale c/o la Società mandataria in _____ – _____, al prezzo di Euro _____, cui sono da aggiungere Euro _____, per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo di Euro _____;

- h) l'Impresa dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il capitolato d'oneri ed il capitolato tecnico, nonché dal presente contratto e dai suoi allegati, ivi compresi la richiesta di offerta e il capitolato tecnico dell'Appalto Specifico, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente contratto, nonché l'oggetto dei servizi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta che ritiene pienamente remunerativa;
- i) l'Impresa, con la sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare, dichiarando di approvare specificamente le clausole e le condizioni riportate in calce al presente contratto;
- j) il presente contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;
- k) il RTI viene indicato per brevità "Impresa" ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione";

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui al presente contratto, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo atto negoziale.

ARTICOLO 2 **DEFINIZIONI**

Nell'ambito del presente contratto, si intende per:

- a. **Accordo Quadro:** il contratto, comprensivo di tutti i suoi allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale Accordo concluso, in data 07 novembre 2019, da "Consip S.p.A.", anche per conto delle Amministrazioni Pubbliche, da una parte, e le imprese aggiudicatarie, tra cui anche il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli "Appalti Specifici" da aggiudicare per tutta la durata del medesimo "Accordo Quadro";
- b. **Capitolato d'Oneri:** il documento Allegato "D" all'"Accordo Quadro" che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta per la relativa aggiudicazione, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e aggiudicazione degli "Appalti Specifici";
- c. **Capitolato Tecnico AQ:** il documento allegato "A" all'"Accordo Quadro", comprensivo di tutte le Appendici, che definisce l'ambito e le caratteristiche tecnico-funzionali dei servizi applicativi acquisibili tramite il medesimo;
- d. **Capitolato Tecnico AS:** il documento allegato alla "Richiesta di Offerta", comprensivo di tutte le Appendici, che definisce in dettaglio l'ambito e le caratteristiche tecnico-funzionali dei servizi oggetto del presente contratto;
- e. **Contratto:** il presente contratto, comprensivo di tutti i suoi allegati, stipulato dall'Amministrazione Contraente e dal Fornitore nell'ambito e sotto la vigenza dell'"Accordo Quadro", nel rispetto dei criteri, dei termini e delle modalità indicati nel medesimo "Accordo";
- f. **Offerta AQ:** l'offerta tecnica ed economica presentata dall'Impresa in sede di procedura per l'affidamento dell'Accordo Quadro;
- g. **Offerta AS:** l'offerta tecnica ed economica presentata dall'Impresa in sede di confronto competitivo per l'aggiudicazione del contratto;
- h. **Richiesta di Offerta:** l'atto di avvio della procedura di confronto competitivo preordinata all'aggiudicazione del presente "Appalto Specifico" inviata dall'Amministrazione Contraente alle imprese aggiudicatarie dell'"Accordo Quadro".

ARTICOLO 3

NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme oltre che da quanto disposto nell'Accordo Quadro:

- a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);
- b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
- c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.II del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
- d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l'approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi;
- f) il Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016, come integrato e corretto dal D. Lgs.vo 19/04/2017, n.56, entrato in vigore in data 20/05/2017, nonché dalla Legge 14/06/2019, n.55, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 18/04/2019, n.32;
- g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
- h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica;
- i) l'articolo 34 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 16 marzo 2018, n. 29;
- j) l'articolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
- k) il Regolamento UE 2016/679, come recepito dal Decreto Legislativo 10/08/2018, nr. 101;
- l) le norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
- m) i Codici Etici di Consip S.p.A consultabili sul sito internet www.consip.it;
- n) la Direttiva 19 dicembre 2003 “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
- o) la Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, recante “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”;
- p) il Decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;

- q) la normativa inerente il Codice dell'Amministrazione Digitale e l'Agenda Digitale Europea;
- r) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), k), l), m), n), o), p) e q) in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato.

L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q) e r), che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

ARTICOLO 4

VALORE E OGGETTO DEL CONTRATTO - LUOGHI E ORARI DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI - DURATA DEL CONTRATTO -DIRETTORE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE - OPZIONI

4.1 VALORE E OGGETTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo del presente atto, da considerarsi come importo massimo non superabile, è pari € _____, cui sono da aggiungere € _____ (per I.V.A. al 22%), per un totale complessivo di €. _____, anche alla luce delle disponibilità economiche consentite. Tutte le attività sopra descritte saranno remunerate solamente a fronte della loro effettiva e buona esecuzione, da verificare con le modalità previste nel successivo articolo 19 del presente atto negoziale.

Il presente contratto prevede la fornitura di tutti i servizi di "System Management" necessari al corretto funzionamento dei tre "Sistemi Informativi" dislocati nel Centro Elaborazione Dati Interforze della Direzione Centrale della Polizia Criminale sito in Via Torre di Mezzavia 9/121 – 00173 ROMA, così di seguito contraddistinti:

SISTEMA "A"

A. "Sistema Di Indagine (SDI)" ed, in particolare, i seguenti sistemi:

- Sistema di Indagine - S.D.I.;
- Portale del CED Interforze;

- Sistema Supporto alle Decisioni SSD;
- Sistema di Georeferenziazione dei Reati SIGR;
- Verifica dei Requisiti Ostativi Ve.R.O;
- Elenco Telefonico Nazionale E.T.Na;

Natura dei servizi sistema “A”

a) Servizi base
i. Conduzione operativa sistemi open con presidio onsite
b) Servizi opzionali
i. Monitoraggio notturno/festivo sistemi open con presidio onsite
ii. Supporto specialistico

Nella gestione dell’infrastruttura è richiesto anche un “servizio opzionale – supporto specialistico”, con l’obiettivo di definire e delineare le strategie operative con specialisti di settore riguardo a tutti gli ambiti tecnologici di cui è dotato il CED Interforze oppure per interventi tecnici specifici di settore.

Si precisa che, per i servizi di Base “Gestione Reti” e “Gestione della sicurezza Logica”, il Servizio per il Sistema Informativo Interforze è autonomo e pertanto, come precisato nei rispettivi Paragrafi del capitolato tecnico e allegati di riferimento, tali attività verranno erogate, su richiesta dell’Amministrazione, mediante giornate di “supporto specialistico a richiesta”.

Orari servizi sistema “A”

L’orario di servizio sarà di 40 (quaranta) ore settimanali, esclusi sabato domenica e festivi, durante la fascia oraria di riferimento: 08:00 – 17:00.

All’interno di tale servizio sono comprese le seguenti attività, come approfondite nel capitolato tecnico di riferimento dell’AS:

- Gestione sistemi;
- Manutenzione sistemi;
- Gestione reti;
- Gestione applicativi e base dati;
- Gestione della sicurezza logica;

- Trouble ticketing.

SISTEMA “B”

B. “Sistema Informativo Schengen II” sviluppato su due locali CED:

- Locale CED – Sito Primario (ambiente di Produzione e Non Produzione);
- Locale CED – Sito Secondario, ove è ubicato il Disaster Recovery del SIS II.

Nel periodo di validità contrattuale del presente atto negoziale, è ipotizzabile l’attivazione del nuovo sito di “Disaster Recovery del SIS II” ubicato presso il Centro Polifunzionale della Polizia di Stato di Bari.

In tale circostanza:

- I. il sito secondario ubicato in Roma in Via di Torre di Mezzavia, 9 cesserà le sue funzioni di “Disaster Recovery” e sarà convertito in ampliamento/potenziamento del “Sito Primario”;
- II. il locale “CED – DR” del Centro Polifunzionale di Bari sarà collegato mediante rete geografica.

Natura dei servizi sistema “B”

a) Servizi base
i. Conduzione operativa sistemi open con presidio onsite
b) Servizi opzionali
i. Monitoraggio notturno/festivo sistemi open con presidio onsite
ii. Supporto specialistico a richiesta
iii. Intervento fuori orario on-site

Orari servizi sistema “B”

Nella conduzione operativa le attività di gestione dovranno essere svolte nella fascia oraria di riferimento “O1 – Orario esteso”, con copertura del servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 19:00, per complessive 50 ore settimanali e con esclusione del sabato della domenica e dei giorni festivi.

L’erogazione del servizio potrà essere organizzata prevedendo ingressi e uscite differenziate con sovrapposizione di orario delle risorse impegnate e/o turni di lavoro, per offrire la copertura giornaliera e settimanale richiesta.

All'interno di tale servizio sono comprese le seguenti attività, come approfondite nel capitolato tecnico di riferimento dell'AS:

- Gestione sistemi;
- Manutenzione sistemi;
- Gestione reti;
- Gestione applicativi e base dati;
- Gestione della sicurezza logica;
- Trouble ticketing.

SISTEMA "C"

C. "Banca Dati Nazionale del DNA" ed in particolare i seguenti sistemi:

- - Portale per lo scambio dati IXP;
- - Piattaforma FAD e-learning BDN-DNA;
- - Sistema per la tracciabilità dei campioni biologici;
- - Sistema per le elaborazioni statistiche;
- - Sistema per la conservazione degli elettroferogrammi;
- - Sistema CODIS;
- - Sistema per lo scambio di dati di cooperazione internazionale di polizia;
- - Applicazione web per le istituzioni di elevata specializzazione (pubbliche e/o private);
- - Sistema VRD.

Natura dei servizi sistema "C"

a) Servizi base
i. Conduzione operativa sistemi open con presidio onsite
b) Servizi opzionali
i. Supporto specialistico
ii. Reperibilità
iii. Interventi fuori orario onsite

Orari servizi sistema "C"

L'orario di servizio sarà di 45 (quarantacinque) ore settimanali, esclusi sabato domenica e festivi, durante la fascia oraria di riferimento: 09:00 – 18:00.

All'interno di tale servizio sono comprese le seguenti attività, come approfondite nel capitolato tecnico di riferimento dell'AS:

- Gestione sistemi;
- Manutenzione sistemi;
- Gestione reti;
- Gestione applicativi e base dati;
- Gestione della sicurezza logica;
- Trouble ticketing.

4.1.1 REQUISITI DI QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI

Come disciplinato dal capitolato tecnico dell'Accordo Quadro, i servizi di “system management” dovranno essere svolti dall'Impresa in regime di qualità, secondo gli standard “ISO 9001:2015”.

Per l'intera durata contrattuale fissata in 36 (trentasei) mesi, l'Impresa dovrà presentare, con cadenza annuale (entro il decimo giorno solare dalla scadenza di riferimento), il proprio “Statement of Applicability (SOA)” e le attività di “auditing” effettuate ai fini della sicurezza e del monitoraggio sulle pratiche di sicurezza applicate secondo la normativa “ISO/IEC 27001:2013”.

Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 18 nell'ambito della previsioni sanzionatoria di cui alle codifiche IQ06 –IQ07.

4.2 DURATA DEL CONTRATTO

La validità del presente atto negoziale decorrerà dalla data di ricevimento da parte dell'Impresa della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell'Amministrazione, successivamente all'avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di “esecuzione d'urgenza” di cui all'articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., sostanziandosi in una progettualità garantita per complessivi 36 (trentasei) mesi, comunque decorrenti dall'avvenuta presa in carico di

ogni singolo “sistema informativo”, come sancito dal relativo verbale di cui al successivo articolo 7, Paragrafo 7.1, lettera e).

La fase iniziale di “affiancamento e presa in carico non avrà in ogni caso inizio prima dell’01/01/2021.

4.3 OPZIONI

Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.

I contratti di appalto discendenti dalla presente procedura possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

1. l’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., purché il valore della modifica, nonché variante, sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo;
2. l’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale, che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all’articolo 106, comma 12, del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii..
3. l’Amministrazione, entro la data di scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di esercitare la previsione di cui al disposto normativo dell’Articolo 63, comma 5, del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., per una durata massima pari ad un’ulteriore annualità.
4. l’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., nella misura strettamente necessaria ed alle medesime o più favorevoli condizioni

contrattuali, nelle more dello svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.

4.4 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Amministrazione, **entro il termine 10 (dieci) giorni** solari dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare tre distinti "Direttori dell'Esecuzione", uno per ciascuno dei "sistemi informativi" interessati dai servizi di "System Management", con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell'esecuzione del presente contratto in ossequio al disposto normativo di cui all'articolo 111, comma 2, del menzionato decreto legislativo, e di tale nomina verrà data comunicazione all'Impresa.

I Direttori dell'Esecuzione Contrattuale, congiuntamente con il Responsabile Unico del Procedimento, dovranno assicurare, altresì, la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Entro la medesima data, l'Impresa dovrà nominare un "Responsabile Generale di Progetto (Project Manager)" con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con l'Amministrazione e di tale nomina ed eventuali variazioni, dovrà essere data comunicazione all'Amministrazione.

Il suddetto Responsabile di Progetto sarà incaricato di curare il coordinamento tecnico delle attività in fase di messa in esercizio, nonché di svolgere la funzione di unico "referente" nei confronti dell'Amministrazione. In particolare, al Responsabile di Progetto faranno capo gli adempimenti di seguito indicati:

- redazione in contraddittorio con i Direttori dell'esecuzione del contratto del verbale di avvio dei servizi (presa in carico) di cui al successivo Articolo 7, Paragrafo 7.1, lettera e);
- le relazioni con l'Amministrazione;
- il coordinamento di tutte le comunicazioni previste dal contratto;
- il controllo delle scadenze sulla base delle pianificazioni concordate;
- garantirà la corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, sarà responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dall'Amministrazione.

- la rappresentanza dell'Impresa nelle riunioni di avanzamento e di coordinamento lavori nelle fasi di realizzazione e di esercizio;

In considerazione di quanto precede, il “Responsabile generale di progetto”, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e l'Amministrazione, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo:

- i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione;
- ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte dell'Amministrazione;
- iii) inserite nell'organizzazione dell'Amministrazione Contraente.

L'Amministrazione dal canto suo si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del “Responsabile del progetto”, nonché di applicare le relative penali, di cui al successivo articolo 18 da riferire alla codifica del caso, in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 5

OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

Fermo il pieno rispetto da parte dell'Impresa delle previsioni contenute nell'Accordo Quadro, sono a carico della stessa - intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo 19 tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale e corretto espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che

dovessero essere emanate nel corso della relativa durata, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato d'Oneri, nell'Offerta AQ, nella Richiesta d'Offerta, nel Contratto e nell'Offerta AS, nonché negli allegati ai suindicati atti.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre.

L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione alla stessa di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto.

L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

L'Impresa è tenuta a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione contraente **entro il termine di 10 (dieci) giorni** solari dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 6

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite, di norma, nel corso dell'ordinario orario di

lavoro degli uffici.

Peraltro, l'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dell'Amministrazione continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale dell'Amministrazione medesima e/o di terzi autorizzati.

L'Impresa prende, altresì, atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie, ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e "best practices", indicati nell'Offerta AQ e nell'Offerta AS e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nel contratto, come risultanti dall'offerta migliorativa eventualmente presentata dall'Impresa nell'Offerta AS e dettagliati negli specifici Piani di Lavoro che saranno sottoposti all'approvazione dell'Amministrazione.

L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Impresa si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.

Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell'Amministrazione potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione all'Amministrazione medesima dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

ARTICOLO 7

AFFIANCAMENTO INIZIALE E PRESA IN CARICO DEI SISTEMI – DELIVERABLES **7.1 AFFIANCAMENTO INIZIALE E PRESA IN CARICO DEI SISTEMI**

Nell'ambito del presente atto negoziale, l'Impresa assicurerà la "presa in carico" e conseguentemente provvederà alla conduzione operativa degli "applicativi" relativi ai tre "sistemi

informativi” interessati, come meglio specificati nel precedente articolo 4, Paragrafo 4.1 (denominati “A”, ”B” e “C”), nel rispetto delle tempistiche di seguito riportate.

La fase di affiancamento iniziale c.d. di “*startup*” si pone l’obiettivo di permettere il passaggio di consegne tra l’operatore economico uscente e l’Impresa subentrante ed avrà durata massima pari a **3 (tre) mesi decorrenti dalla data di esecutività del presente atto negoziale, e, comunque, a partire dall’01/01/2020.**

Tale “fase” si articola a sua volta nelle seguenti principali “sotto-attività”:

- a) predisposizione del “Piano di subentro” di cui al successivo Paragrafo 7.2;
- b) affiancamento e gestione transitoria iniziale con l’operatore “uscente”;
- c) eventuale installazione ed avvio operativo degli strumenti a supporto della fornitura richiesti dall’Amministrazione;
- d) “assessment” sulla consistenza e coerenza dei dati;
- e) redazione del verbale di “presa in carico” dei “sistemi informativi” interessati, in contraddittorio con il Responsabile di progetto dell’Impresa, da trasmettere a cura del Direttore dell’esecuzione contrattuale al Responsabile Unico del Procedimento, con comunicazione scritta a mezzo PEC all’indirizzo dipps.600contrattiforniture@pecps.interno.it e/o con consegna a mano;
- f) predisposizione del “Piano generale della fornitura” di cui al successivo Paragrafo 7.2;

Come specificato al precedente punto d), nella fase di “*startup*”, dovrà essere effettuato un “*assessment*”, da parte dell’Impresa, sulla consistenza e coerenza dei dati di “*asset e configuration*” e delle relazioni tra gli stessi.

Tale “*assessment*” sarà sottoposto alla verifica dell’Amministrazione, per il tramite di ciascuno dei Direttori dell’Esecuzione contrattuale, al fine di eventuali difformità tra il contenuto delle “basi dati” e l’effettiva configurazione dei “sistemi affidati” in gestione e provvedere all’eliminazione di tali difformità.

Le difformità riscontrate circa l’effettiva configurazione dei sistemi, daranno luogo a specifiche penalità da ricondursi alla codifica IQ08, come meglio specificato al successivo articolo 18.

7.2 PIANO DI SUBENTRO E PIANO GENERALE DELLA FORNITURA

Le modalità organizzative della “fase” compresa tra l’esecutività del presente atto negoziale e la “presa in carico” dei “sistemi informativi”, oggetto dei servizi di “system management”, saranno concordate con l’Amministrazione e/o con terzi dalla stessa indicati e dovranno essere definite in un **“Piano generale della fornitura”** ed in un **“Piano di subentro”**, **rispettivamente uno per ogni sistema informativo interessato.**

In particolare l’Impresa, **entro 10 (dieci) giorni solari** decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione di cui al precedente articolo 4, Paragrafo 4.2, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di “esecuzione d’urgenza” di cui all’articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., dovrà presentare un **“Piano di subentro”**, recante la descrizione delle attività da eseguire al fine di una ottimale transizione dall’operatore economico “uscente”.

Inoltre, al termine del periodo di affiancamento iniziale (mesi 3), l’Impresa dovrà, altresì, presentare un **“Piano generale della fornitura”** compendiante un:

- “Piano Preliminare dei Tempi”, contenente le date di avvio di ciascun servizio e le date di presentazione della relativa documentazione;
- “Piano Preliminare delle Risorse Umane”, contenente, nel dettaglio, il profilo delle risorse impiegate ed il loro “CV” comprese le risorse individuate per le sostituzioni temporanee (assenze programmate o per malattia);

Tali documenti progettuali (Piano di subentro e Piano generale della fornitura) saranno sottoposti a valutazione e approvazione da parte dall’Amministrazione per mezzo di ciascuno dei Direttori dell’esecuzione del contratto entro il termine di **10 (dieci) giorni solari** dalla loro rispettiva data di presentazione.

Nel caso in cui la valutazione dei predetti documenti progettuali risultasse negativa o insufficiente, questi dovranno essere nuovamente presentati per la loro valutazione entro e non oltre **10 (dieci) giorni solari** decorrenti dalla data di comunicazione del rispettivo rigetto.

Trascorsi tali **10 (dieci) giorni solari**, qualora i suddetti documenti progettuali non siano ancora disponibili o la successiva verifica di conformità risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di

procedere in danno, con conseguente incameramento dell'intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

L'esito di tale verifica sarà comunicato all'Impresa a mezzo di lettera A/R e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell'Amministrazione.

Il Piano generale della Fornitura dovrà essere aggiornato a seguito di significativi cambiamenti di contesto in corso d'opera o comunque su richiesta, ogni qualvolta l'Amministrazione lo reputerà opportuno e deve essere riconsegnato aggiornato a livello di intero documento, e non per le sole parti variate, con evidenza delle modifiche effettuate.

Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 18 nell'ambito delle previsioni sanzionatorie di cui alle codifiche IQ06 –IQ07.

ARTICOLO 8

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

L'Impresa, per tutti i sistemi informativi interessati dalla presente procedura, assicurerà nelle modalità che seguono i servizi di "system management" in aderenza alle previsioni del capitolato tecnico dell'AQ e dell'AS, dall'offerta presentata, qualora fossero stati introdotti elementi migliorativi, nonché rispetto a quanto previsto nel presente atto negoziale.

Per ogni "sistema informativo" e "categoria di servizi" di seguito si enucleano le modalità di svolgimento e le relative imputazioni al "sistema di riferimento".

8.1 SERVIZI BASE - SERVIZIO DI CONDUZIONE OPERATIVA DEI "SISTEMI ON-SITE"

Il servizio di conduzione operativa deve comprendere tutte le attività di gestione sistemistica necessarie per prendere in carico, condurre e mantenere sempre aggiornata e funzionante l'intera infrastruttura "hardware e software di base" utilizzata per l'erogazione dei servizi informatici.

Il servizio dovrà essere erogato in modalità "on-site", prevedendo che le attività di conduzione operativa vengano effettuate da personale dell'Impresa fisicamente allocato presso gli Uffici deputati a gestire i singoli "sistemi" di riferimento comunque siti in Via Torre di Mezzavia 9/121 – 00173 ROMA, ossia con risorse dedicate.

Tra i servizi di conduzione operativa rientrano:

Servizio di gestione dei “sistemi informativi “A”, “B” e “C”

La gestione dei “sistemi” include tutte quelle attività, necessarie per prendere in carico, condurre e mantenere sempre aggiornata e funzionante una infrastruttura “hardware” e “software” di base, utilizzata per l’erogazione di uno o più servizi informatici.

In tale contesto, si definisce “sistema” l’insieme di più componenti “hardware” e “software” assimilabili ad una unità elaborativa, semplice o complessa, autonoma a supporto dello sviluppo, test, collaudo, manutenzione ed esercizio di una o più “applicazioni”.

A titolo indicativo e non esaustivo, la gestione dei “sistemi” comprende:

- la configurazione, personalizzazione dei sistemi, comprensiva di installazione, aggiornamento, “upgrade” anche alle nuove versioni di “software” di base, “middleware” nonché eventuale distribuzione presso sistemi periferici in relazione ad aggiornamenti di configurazioni esistenti o di nuova attivazione;
- l’accensione e/o spegnimento dei sistemi, la produzione di stampe, lo “start-up” di sistemi di collegamenti, applicazioni, ecc.;
- la definizione, la redazione, la realizzazione, la schedulazione, l’esecuzione e la redazione dei documenti, le procedure di gestione dei sistemi e dei collegamenti “wan”, “lan” ;
- il monitoraggio dei sistemi per la rilevazione e la risoluzione preventiva e/o correttiva di malfunzionamenti “hardware” e “software”;
- la gestione delle utenze e dei relativi livelli di autorizzazione;
- la configurazione, la gestione e la definizione delle modalità di utilizzo dello “storage” in termini di regole di allocazione e movimentazione dei dati;
- la gestione dei “backup/restore” dei dati di sistema;
- la gestione e conduzione degli ambienti virtuali;
- il miglioramento delle prestazioni dei sistemi;
- l’esecuzione di test di disponibilità “high availability” dei sistemi e delle configurazioni;
- il “capacity management”, “risk e vulnerability”, gli “assesment” periodici dei sistemi e delle infrastrutture informatiche;

- l'esecuzione di verifiche periodiche delle procedure operative per il salvataggio dei dati e delle configurazioni verso sistemi di "Disaster Recovery", nonché la verifica periodica dell'efficienza delle procedure di gestione delle emergenze.

A titolo indicativo e non esaustivo, gli obiettivi della gestione dei "sistemi" sono:

- garantire la disponibilità dei sistemi e l'esecuzione delle attività schedate in coerenza con le specifiche indicate nel calendario di erogazione dei servizi, sia interna che esterna;
- assicurare un continuo controllo sullo stato dei sistemi e dei collegamenti, individuando e prevenendo le criticità o malfunzionamenti, condividendo e documentando con l'Amministrazione le azioni necessarie da intraprendere.
- assicurare la corretta produzione e distribuzione degli "output".
- prevenire, gestire e risolvere tutti i problemi che comportano interruzione o degrado dei servizi erogati o delle utenze;
- ottimizzare l'utilizzo di tutte le risorse storage in termini di razionalizzazione degli accessi e garantire la disponibilità,
- assicurare la salvaguardia e l'integrità dei dati;
- garantire l'efficienza dei sistemi rispetto all'utilizzo delle risorse "hardware" e "software";
- controllare l'impatto sulla tecnologia esistente e garantire l'adeguamento degli ambienti elaborativi a fronte dell'immissione in esercizio di modifiche correttive e/o evolutive di applicazioni esistenti;

Servizio di manutenzione dei "sistemi Informativi "A", "B" e "C"

La manutenzione dei "sistemi" comprende le attività preventive e correttive necessarie per mantenere continuamente allineati i medesimi alle più recenti innovazioni tecnologiche rilasciate dai fornitori e necessarie per la corretta erogazione del servizio, nonché tutte le attività necessarie per ripristinare il loro funzionamento a fronte di errori.

Per le componenti "hardware", il servizio base è limitato all'attività di interfaccia con i soggetti, responsabili dei contratti di manutenzione, che provvedono alla manutenzione stessa.

Per la manutenzione del "software di sistema", invece, l'attività include l'esecuzione delle operazioni di modifica, upgrade, cambi di versioni o di prodotti "software" sui "sistemi", a seguito

del rilascio, da parte del produttore, degli aggiornamenti e/o correzioni “SW” o sostituzione di prodotti.

A titolo indicativo e non esaustivo, le attività previste possono essere:

- di manutenzione preventiva (attività di manutenzione atta a prevenire l’insorgere di errori, malfunzionamenti, guasti HW e/o SW);
- di manutenzione correttiva (attività di manutenzione a seguito di malfunzioni, guasti HW e/o SW.)

A titolo indicativo e non esaustivo il servizio di manutenzione si propone i seguenti obiettivi:

- mantenere funzionanti ed in piena efficienza le apparecchiature oggetto del servizio;
- ridurre i tempi di fermo delle apparecchiature, dei software e dei sistemi, a fronte di malfunzionamenti o errori, entro i termini stabiliti;
- verificare e mantenere i requisiti di sicurezza funzionale, associati agli apparati e ai sistemi oggetto del servizio;
- gestire le richieste d’intervento in modo efficace, per tutto l’iter operativo, fino alla risoluzione del problema;
- minimizzare i tempi di fermo manutentivo, durante le operazioni di aggiornamento tecnologico.

<u>Servizio di gestione reti sui Sistemi Informativi “A”, “B” e “C”</u>

Il servizio di “gestione reti” ha la finalità di garantire il corretto funzionamento dell’infrastruttura di rete “LAN/WAN” attraverso il suo continuo monitoraggio e l’integrazione con i fornitori titolari dei contratti di manutenzione delle apparecchiature di rete, siano esse parte del cablaggio, inclusi i dispositivi operanti come firewall, utilizzati e nella disponibilità dell’Amministrazione.

A titolo indicativo e non esaustivo, le funzioni da supportare sono le seguenti:

- assistenza e manutenzione “SW” e “HW”;
- “Network Management”;
- “Reporting” sulla qualità del servizio, sulle prestazioni e sulle vulnerabilità dei “sistemi”.

A titolo indicativo e non esaustivo, in particolare il servizio:

- gestisce e mantiene aggiornato l'indirizzamento "IP" secondo gli "standard" concordati con l'Amministrazione, la nomenclatura e indirizzamento dei server e dei posti di lavoro, nonché i parametri di configurazione e di "QoS";
- effettua il monitoraggio costante dei parametri della qualità e delle prestazioni delle reti;
- coordina ed assicura gli interventi volti al ripristino delle funzionalità del servizio di rete e/o apparati "TLC", mediante l'attivazione, a fronte di malfunzionamenti, dei fornitori della manutenzione contrattualizzati dall'Amministrazione;
- assicura l'effettuazione degli interventi periodici programmati per garantire il buon funzionamento dei sistemi;
- effettua, la progettazione e l'attivazione logica e fisica di nuove reti;
- fornisce un sistema di rendicontazione dei livelli di servizio, per il tramite di strumenti "SW" che possono essere forniti anche dall'Amministrazione;
- prevede opportune procedure e sistemi di "back-up" dei dati;
- congiuntamente all'Amministrazione collabora e partecipa alle sessioni di "Test", "workshop" tecnici e alle implementazioni di nuove connettività;
- gestisce l'aggiornamento, cambio di versione, sostituzione dei componenti "HW" e "SW" di rete e/o apparati in accordo con l'Amministrazione.

Servizio di gestione applicativi e base dati per i Sistemi Informativi "A", "B" e "C"

Il servizio di "gestione applicativi e basi dati" comprende l'insieme di attività necessarie per la presa in carico e per la gestione e conduzione di "applicativi" e delle loro relative "basi dati". In questo contesto viene definita "applicazione" una qualsiasi realizzazione "software" (ad-hoc o prodotto di mercato) tesa a fornire un insieme di funzionalità all'Amministrazione;

A titolo indicativo e non esaustivo, gli obiettivi del servizio sono così definiti:

- prendere in carico l'"applicazione" e la relativa "base-dati";
- gestire l'"applicazione" e le relative "base-dati" dal punto di vista operativo;
- avvio/chiusura "applicazione";
- abilitazione degli utenti all'"applicazione";
- gestire, definire e verificare le procedure di "back-up/restore dei dati";

- raccolta degli indicatori dell'applicazione e relativa reportistica;
- raccolta e smistamento delle segnalazioni di anomalia;
- installazione, reinstallazioni di nuove versioni, aggiornamenti, "upgrade", installazione/upgrade di "technical level", "pacth", "Middleware";
- tracciamento delle segnalazioni di anomalia con i relativi aggiornamenti/nuove versioni installate;
- amministrazione di "web server", "application server, "database server", su cui le applicazioni sono installate;
- gestire, mantenere aggiornati e allineati i sistemi ("web server", "application server", "database", "server") alle più recenti innovazioni tecnologiche rilasciate dai fornitori compatibilmente con le specifiche dell'applicativo, ponendo in essere quanto necessario per la corretta erogazione del servizio, nonché tutte le attività necessarie per ripristinare il funzionamento dei sistemi a fronte di errori/guasti.
- "Deploy" di pacchetti "software" applicativi ai vari livelli ("test", integrazione, sviluppo, esercizio);
- supporto sistemistico per gli aspetti tecnologici relativi allo sviluppo applicativo, anche mediante l'aggiornamento dei sistemi e la partecipazione a "workshop" e "test".

Il personale del Servizio per il Sistema Informativo Interforze afferente al sistema "C" è autonomo per la parte di conduzione dei sistemi di "storage", "backup" e virtualizzazione dei sistemi "server" e "client", e pertanto, limitatamente a tale ambito, è prevista l'erogazione di "attività di supporto a richiesta", preventivandone un congruo numero di giornate, qualora sia necessario delineare strategie architetture o consulenze ed interventi "ad hoc" in tali ambiti.

<u>Gestione della sicurezza logica per i Sistemi Informativi "A", "B" e "C"</u>

Il servizio di "gestione della sicurezza logica" realizza e gestisce le contromisure preventive e repressive di tipo tecnologico "HW" e "SW" volte alla difesa, interna, perimetrale e dei contenuti dei "sistemi informativi Schengen".

A titolo indicativo e non esaustivo, tale servizio ha lo scopo di:

- attuare le politiche per la sicurezza dei sistemi, dei flussi di rete in termini di tipo e/o contenuto del traffico;
- monitorare e verificare l'efficienza delle misure di sicurezza adottate per i sistemi e flussi di rete;
- valutare e gestire il rischio associato alle minacce di tipo informatico;
- utilizzare strumenti tecnologici e competenze per affrontare e risolvere rapidamente ed efficacemente eventuali incidenti di sicurezza.

A titolo indicativo, e non esaustivo, le attività descritte rientrano nell'ambito di responsabilità dell'Amministrazione, che definisce il processo generale di gestione della sicurezza, attraverso la definizione di responsabilità specifiche, di obiettivi e politica per la sicurezza. L'Impresa dovrà supportare l'Amministrazione nella realizzazione, nella gestione e nell'implementazione di tali processi, mediante l'erogazione di una o più delle seguenti attività anche in simultanea:

- gestione dei dispositivi di sicurezza perimetrale, che consenta di attuare la politica per la sicurezza sui dispositivi di difesa perimetrale dell'Amministrazione (per es. "Firewall", "VPN", "RAS").
- gestione "IDS/IPS" ("Intrusion Detection/Prevention System"), che fornisce la valutazione di eventi, situazioni anomale od allarmi che possono rappresentare una minaccia per la sicurezza dell'infrastruttura attraverso opportuni strumenti di rilevazione.
- "Content filtering", che permette di ottimizzare l'uso delle risorse infrastrutturali, quali la capacità di banda verso "Internet/WAN/LAN", sistemi di posta elettronica, controllando l'ammissibilità dei contenuti in transito rispetto alle politiche di sicurezza definite;
- "Content security", che provvede ad una gestione efficace delle contromisure atte a contrastare e prevenire la diffusione dei codici malevoli, "virus", "worm" ecc. su sistemi sia "client" (postazione di lavoro) che "server";
- "Security host hardening", che provvede alla definizione, manutenzione e controllo delle politiche di configurazione e di aggiornamento dei "sistemi server" rilevanti per l'Amministrazione, in termini di sistema operativo, applicazioni di base, "middleware".

Il personale del Servizio per il Sistema Informativo Interforze è autonomo nella gestione di tale servizio e, pertanto, si richiede all'Impresa la sua erogazione esclusivamente in modalità di "attività

di supporto a richiesta”, preventivandone un congruo numero di giornate, qualora sia necessario delineare strategie architetture o consulenze ed interventi ad hoc in tali ambiti.

Trouble Ticketing per i Sistemi Informativi “A”, “B” e “C”

Sulla base delle procedure adottate dall’Amministrazione, l’Impresa dovrà metter in campo una modalità operativa che consenta di gestire incidenti e richieste degli utenti, per il tramite dei strumenti “software” forniti dall’Amministrazione e adeguare le “interfaccia applicative” e gli altri processi, quali “Change”, “Problem”, “Configuration”, “Release”, ecc., gestendo tutto il ciclo di vita dell’incident” o della “service request”.

Gli elementi distintivi della modalità operativa in questione sono:

- prima diagnosi e tentativo di risoluzione delle segnalazioni/richieste al primo livello, anche attraverso:
 - l’utilizzo delle informazioni presenti nella “Knowledge base”;
 - la classificazione degli incidenti o richieste, attraverso modalità obiettive per classificare gli incidenti in modo che siano assegnati opportunamente;
 - l’assegnazione della priorità, attraverso modalità obiettive per l’assegnamento della priorità di un incidente (ad esempio attraverso una matrice di impatto/urgenza);
 - l’assegnazione degli incidenti/richieste, automatizzando il più possibile il “routing” dei casi in base al “workload” e alle competenze di ogni tecnico, in modo da ottimizzare le risorse.

8.2 SERVIZI OPZIONALI

Servizio di monitoraggio notturno e festivo sistemi open con presidio onsite

Per i Sistemi Informativi “A”, “B”

Il presente servizio deve essere erogato a completamento di quello di conduzione operativa in modo tale da fornire la copertura attiva, per le ore notturne e/o festive, in cui il servizio di conduzione operativa non viene erogato.

Il presidio “on-site” deve includere eventuali attività di “escalation” a fronte di malfunzionamenti non risolvibili al primo livello mediante l’intervento in sede di personale tecnico idonea alla risoluzione dell’anomalia;

Servizio di supporto specialistico – per i Sistemi Informativi “A”, “B” e “C”

Il servizio di supporto specialistico è generalmente riferito ad attività ad elevato contenuto tecnologico che comportino un “effort” non riconducibile nell’ambito dei normali servizi di conduzione operativa e può comprendere sia attività di supporto tecnico alle strutture operative del fornitore, sia attività di supporto tecnico all’Amministrazione.

Le attività afferenti a tale servizio possono includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- supporto specialistico alla conduzione operativa, in tutti gli ambiti tecnologici previsti (sistemi, apparati di rete/sicurezza, “storage”, “DBMS” e applicativi, ecc.);
- supporto specialistico nella definizione e miglioramento dei processi di “service management” o dei processi operativi in generale;
- supporto all’Amministrazione per il tracciamento e la verifica dei livelli di servizio dell’attività di conduzione operativa;
- supporto specialistico per la definizione e la verifica delle politiche di sicurezza;
- supporto per i processi di “capacity management” dei “sistemi” e l’evoluzione tecnologica degli stessi;
- disegno e dimensionamento dei “sistemi”;
- supporto alla definizione di piani di disponibilità e continuità operativa delle infrastrutture.

Fanno, inoltre, parte delle attività di supporto specialistico le seguenti attività:

- Analisi dell’impatto implementativo;
- Analisi del rischio;
- Analisi dei costi e dei benefici;
- Definizione delle modalità di realizzazione;
- Definizione dei metodi di collaudo;
- Definizione dei metodi di installazione;
- Documentazione funzionale;
- Procedure operative;
- Rilascio della soluzione alla gestione (esercizio).

Al successivo Articolo 9, Paragrafo 9.2, sono state definite le esigenze relative ad ogni singolo sistema informativo interessato, stimando un quantitativo complessivo per ciascuna delle figure professionali previste, da utilizzare a consumo in base alle effettive necessità che si presenteranno nel corso di vigenza contrattuale.

Servizio di reperibilità per il Sistema Informativo “C”

Il servizio di “reperibilità” riguarda specificamente la possibilità di ingaggiare le risorse professionali del “team” di conduzione operativa “onsite” e/o di supporto specialistico, al di fuori del normale orario di lavoro, per la risoluzione di eventuali malfunzionamenti.

L’Amministrazione intende usufruire del servizio di reperibilità nella modalità per cui a fronte di un’anomalia, il personale messo a disposizione dall’Impresa per il servizio di reperibilità dovrà fornire il necessario supporto telefonico qualificato, in lingua italiana, per la risoluzione del problema. Nel caso in cui il problema non venga risolto telefonicamente, si procederà con una richiesta di intervento fuori orario.

Per la specificità dei dati e dei sistemi, non è consentita la “connessione remota”.

L’Amministrazione si riserva, di volta in volta, di comunicare all’Impresa gli orari del servizio di reperibilità con un preavviso minimo pari ad una **settimana**.

Servizio di intervento fuori orario per i Sistemi Informativi “B” e “C”

Il servizio di “intervento fuori orario” comprende le attività di conduzione operativa “on-site” e/o di supporto specialistico svolte al di fuori del normale orario di lavoro, nei casi in cui l’Amministrazione richieda il prolungamento dell’orario di presidio per attività straordinarie programmate e il continuo di attività sopravvenute nel corso della giornata lavorativa e non rinviabili.

Eventuali interventi notturni/festivi presso il “Datacenter/Uffici dell’Amministrazione”, effettuati quindi fuori dal normale orario di lavoro, da parte dei tecnici dell’Impresa impiegati nel servizio di conduzione operativa on-site e/o supporto specialistico, necessari per la risoluzione di eventuali malfunzionamenti. Tale accezione va considerato aggiuntiva rispetto al servizio di “monitoraggio notturno/festivo”.

Al successivo Articolo 9, Paragrafo 9.2, sono state definite le esigenze, stimando un quantitativo complessivo per ciascuna delle figure professionali previste, da utilizzare a consumo in base alle effettive necessità che si presenteranno nel corso di vigenza contrattuale.

Al termine di ciascun intervento, dovrà essere redatto un apposito “*Rapporto di Intervento*”, sottoscritto dal Direttore dell’Esecuzione contrattuale e dal Responsabile di progetto dell’Impresa, nella quale saranno registrati:

- Breve descrizione dell’errore riscontrato per quale è stato richiesto l’intervento;
- Il numero identificativo della chiamata effettuata al servizio di Reperibilità Standard;
- L’orario di apertura della chiamata al servizio di Reperibilità Standard;
- Il luogo di esecuzione dell’intervento;
- L’ora ed il giorno di intervento;
- L’ora ed il giorno dell’avvenuto ripristino (o di chiusura dell’intervento).

La mancata, inesatta, ritardata ed in ogni caso non conforme esecuzione delle attività di cui al presente articolo comporterà l’applicazione di specifiche penalità, secondo la codifica di riferimento, di cui al successivo articolo 18.

ARTICOLO 9

PERSONALE IMPIEGATO DALL’IMPRESA E INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE – DIMENSIONAMENTO DELLE RISORSE PROFESSIONALI – ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO

9.1 PERSONALE IMPIEGATO DALL’IMPRESA E INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

L’Impresa è obbligata ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

L’Impresa si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano l’Impresa anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di

validità del presente contratto.

Per le prestazioni richieste, l'Impresa si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi decreti attuativi, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente atto negoziale e relativi allegati.

È a carico dell'Impresa l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.

A tale fine, essa adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, consegnando all'Amministrazione, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne l'Amministrazione stessa da qualsivoglia onere e responsabilità.

L'Impresa riconosce all'Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dall'Amministrazione medesima non idonee alla perfetta esecuzione del servizio.

In tal caso, l'Impresa si obbliga a proporre e a mettere a disposizione una nuova risorsa entro il termine di **10 (dieci) giorni solari** dalla comunicazione a mezzo PEC da parte dell'Amministrazione, o di quello diverso che dovesse essere assegnato e a garantire la continuità del "team" di lavoro, pena l'applicazione di specifiche penali, di cui al successivo articolo 18.

9.2 DIMENSIONAMENTO DELLE FIGURE PROFESSIONALI

In questo Paragrafo è riportato il dimensionamento massimo stimato per i servizi oggetto della fornitura, riferito all'intera durata contrattuale, suddiviso tra i sistemi informativi di riferimento al meglio delle conoscenze iniziali.

Tale dimensionamento si intende, pertanto, non vincolante, riservandosi l'Amministrazione di attivare i servizi in misura maggiore o minore rispetto a quanto di seguito riportato, sulla base di quanto specificato nel Paragrafo 8.2 del capitolato tecnico dell'”Accordo Quadro”.

SISTEMA “A”

Il dimensionamento dei server riporta il numero dei server logici (LPAR AIX) complessivi dei sistemi informativi (S.D.I. – S.S.D. – Si.G.R. - E.T.Na. - Ve.R.O.) descritti nell'Appendice 3 – P1– Ambiente Operativo SDI.

Servizi base

CONDUZIONE OPERATIVA SISTEMI OPEN ONSITE ORARIO BASE					
Descrizione		Tipologia	N° elem. I Anno	N° elem. II Anno	N° elem. III Anno
Presidio onsite orario base server logici Unix/Linux	U1	Server logico Unix/Linux semplice	20	20	20
	U2	Server logico Unix/Linux complesso	40	40	40
Presidio onsite orario base server logici Windows	W1	Server logico Windows semplice	30	30	30
	W2	Server logico Windows complesso	130	130	130
Presidio onsite orario base apparati rete/sicurezza	R1	Apparato rete/sicurezza semplice			
	R2	Apparato rete/sicurezza complesso	20	20	20
Presidio onsite orario base sottosistemi DBMS	D1	Sottosistema DBMS semplice	20	20	20
	D2	Sottosistema DBMS complesso	20	20	20
Quantità complessiva di storage installato (TeraByte)			250	250	250
Livello di complessità infrastruttura storage (0, 1, 2, 3, 4)					

Servizi opzionali

SUPPORTO SPECIALISTICO A RICHIESTA				
Descrizione		N° giorni I Anno	N° giorni II Anno	N° giorni III Anno
Supporto specialistico a richiesta specialista di tecnologia		50	50	50
Supporto specialistico a richiesta sistemista senior		50	50	50

MONITORAGGIO NOTTURNO/FESTIVO SISTEMI OPEN					
Descrizione		Tipologia	N° elem. I Anno	N° elem. II Anno	N° elem. III Anno
Presidio onsite orario notturno e festivo	S1	Server logico semplice	70	70	70
	S2	Server logico complesso	210	210	210

SISTEMA “B”

Servizi base

CONDUZIONE OPERATIVA SISTEMI OPEN ONSITE ORARIO ESTESO					
Descrizione		Tipologia	N° elem. I Anno	N° elem. II Anno	N° elem. III Anno
Presidio onsite orario esteso server logici Unix/Linux	U1	Server logico Unix/Linux semplice	30	30	30
	U2	Server logico Unix/Linux complesso	40	40	40

Presidio onsite orario esteso server logici Windows	W1	Server logico Windows semplice	100	100	100
	W2	Server logico Windows complesso	60	60	60
Presidio onsite orario esteso apparati rete/sicurezza	R1	Apparato rete/sicurezza semplice	20	20	20
	R2	Apparato rete/sicurezza complesso	50	50	50
Presidio onsite orario esteso sottosistemi DBMS	D1	Sottosistema DBMS semplice	10	10	10
	D2	Sottosistema DBMS complesso	158	158	158
Quantità complessiva di storage installato (TeraByte)			285,2	285,2	285,2
Livello di complessità infrastruttura storage (0, 1, 2, 3, 4)			4	4	4

Servizi opzionali

MONITORAGGIO NOTTURNO/FESTIVO SISTEMI OPEN					
Descrizione		Tipologia	N° elem. I Anno	N° elem. II Anno	N° elem. III Anno
Presidio onsite orario notturno e festivo	S1	Server logico semplice	130	130	130
	S2	Server logico complesso	100	100	100

SUPPORTO SPECIALISTICO A RICHIESTA					
Descrizione			N° giorni I Anno	N° giorni II Anno	N° giorni III Anno
Supporto specialistico coordinatore - capo progetto			100	100	100
Supporto specialistico specialista di tecnologia			260	260	260
Supporto specialistico sistemista senior			250	250	250

INTERVENTO FUORI ORARIO					
Descrizione			N° ore I Anno	N° ore II Anno	N° ore III Anno
Interventi fuori orario coordinatore/capo progetto			320	320	320
Interventi fuori orario specialista di tecnologia			1.200	1.200	1.200
Interventi fuori orario sistemista senior			1.200	1.200	1.200

SISTEMA "C"

Servizi base

CONDUZIONE OPERATIVA SISTEMI OPEN ONSITE ORARIO BASE					
Descrizione		Tipologia	N° elem. I Anno	N° elem. II Anno	N° elem. III Anno
Presidio onsite orario base server logici Unix/Linux	U1	Server logico Unix/Linux semplice	0	0	0
	U2	Server logico Unix/Linux complesso	0	0	0
Presidio onsite orario base server logici Windows	W1	Server logico Windows semplice	0	0	0
	W2	Server logico Windows complesso	95	95	95
Presidio onsite orario base apparati rete/sicurezza	R1	Apparato rete/sicurezza semplice	0	0	0
	R2	Apparato rete/sicurezza complesso	0	0	0
Presidio onsite orario base sottosistemi	D1	Sottosistema DBMS semplice	8	8	8

DBMS	D2	Sottosistema DBMS complesso	35	35	35
Quantità complessiva di storage installato (TeraByte)			0	0	0
Livello di complessità infrastruttura storage (0, 1, 2, 3, 4)			3	3	3

Si precisa che l'Amministrazione, per i "sistemi Unix" esclusivamente per quel che concerne il sistema in argomento, non necessita di personale presente presso il presidio, ed attiverà il "Supporto specialistico a richiesta sistemista senior" in base alle esigenze che si presenteranno.

Servizi opzionali

SUPPORTO SPECIALISTICO A RICHIESTA				
Codice	Descrizione	N° giorni I Anno	N° giorni II Anno	N° giorni III Anno
SRCT	Supporto specialistico a richiesta specialista di tecnologia	400	400	400
SRSS	Supporto specialistico a richiesta sistemista senior	100	100	100

In particolare, le N.400 giornate di "specialista di tecnologia" richieste si articolano in:

- N.40 giornate di specialista di CA Single Sign On (Siteminder);
- N.50 giornate di specialista di IBM Security Qradar log Manager;
- N.10 giornate di specialista di CA Asset Manager;
- N.30 giornate di specialista di CA Service Desk Management;
- N.20 giornate di specialista di CA Application Performance Manager;
- N.20 giornate di specialista di Netscaler;
- N.20 giornate di specialista di Virtualizzazione Citrix XenDesktop, XenApp, Storefront;
- N.30 giornate di specialista di Virtualizzazione VmWare;
- N.30 giornate di specialista di SAN/Storage EC2;
- N.30 giornate di specialista di Networking;
- N.20 giornate di specialista Exchange;
- N.30 giornate di specialista Sicurezza;
- N.10 giornate di specialista Operation Management;
- N. 30 giornate di specialista Alfresco;
- N. 30 giornate di specialista nei restanti profili.

Per il dettaglio di tali profili si faccia riferimento all'Appendice 2 al capitolato tecnico – Parte 3 – Descrizione dei profili professionali Banca Dati Nazionale del DNA.

REPERIBILITA'				
Codice	Descrizione	N° ore/persona	N° ore/persona	N° ore/persona

		I Anno	II Anno	III Anno
RIST	Reperibilità specialista di tecnologia	350	350	350
RISS	Reperibilità Sistemista Senior	300	300	300

INTERVENTO FUORI ORARIO				
Codice	Descrizione	N°	N°	N°
		ore/persona I Anno	ore/persona II Anno	ore/persona III Anno
FOSS	Interventi fuori orario Sistemista Senior	400	400	400

Per il dettaglio di tali profili si faccia riferimento all'Appendice 2 al capitolato tecnico - Parte 3 - Descrizione dei profili professionali Banca Dati Nazionale del DNA ed al Paragrafo 7.6.2 del Capitolato Tecnico AQ.

La ripartizione effettiva delle specifiche competenze dei “*Sistemi Operativi*” piuttosto che “*Middleware e Basi Dati*”, durante l’intera durata contrattuale, sarà dettata dalle specifiche esigenze dell’Amministrazione.

Il mancato, inesatto, insufficiente, ritardato ed in ogni caso non conforme impiego delle figure professionali di cui al presente articolo, anche rispetto alla loro sostituzione, “*turn-over*” e inserimento, comporterà l’applicazione di specifiche penalità, secondo la codifica di riferimento, di cui al successivo articolo 18.

9.3 ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO

Le risorse professionali da impiegare “on site” per l’erogazione dei servizi di “System Management” devono essere figure dotate di elevata competenza tecnica e adeguata esperienza allo scopo di rispondere in maniera ottimale anche alle richieste più complesse e tecnologicamente evolute che dovessero emergere in sede di esecuzione.

L’Impresa, nel garantire la presenza minima del team proposto, dovrà organizzare opportunamente le sostituzioni per i periodi di ferie dei singoli componenti, malattie ed ulteriori assenze (es. contratto di solidarietà), provvedendo alle sostituzioni temporanee con risorse analoghe per livello, profilo ed esperienza.

A tal fine dovranno essere presentati in fase di invio del “Piano Generale della fornitura”, di cui al precedente Articolo 7, Paragrafo 7.2, anche i “CV” del personale che prenderà parte alle sostituzioni che saranno sottoposti ad approvazione da parte dell’Amministrazione.

L’Impresa dovrà, inoltre, garantire il passaggio di consegne tra le risorse in autonomia, senza coinvolgere e generare ulteriori carichi di lavoro al personale dell’Amministrazione.

L’Amministrazione ha la facoltà di richiedere all’Impresa, in qualsiasi momento, l’avvicendamento delle risorse umane che compongono il presidio che, nel corso dell’esecuzione delle attività e servizi oggetto del capitolato del sistema informativo di riferimento, abbiano mostrato mancanza di professionalità o abbiano tenuto un comportamento non consono all’ambiente di lavoro.

La presenza delle risorse messe a disposizione dell’Impresa sarà certificata tramite un registro firme messo a disposizione dall’Amministrazione e compilato giornalmente con gli orari di ingresso e di uscita di ogni risorsa.

Il modello di remunerazione a canone scelto per i servizi “on/site” di conduzione operativa è basato sulla dimensione dell’infrastruttura tecnologica oggetto dei servizi ed è indipendente dal numero e dalla tipologia di risorse professionali impiegate dall’Impresa nell’erogazione dei servizi stessi.

Ciò consente all’Impresa di organizzare i servizi ottimizzando l’impiego delle risorse, senza penalizzare la qualità della fornitura ma con benefici per l’Amministrazione in termini di costi.

Di seguito la composizione dei “gruppi di lavoro” suddivisa per singolo “sistema informativo” interessato:

SISTEMA “A”

È richiesta la presenza di:

- 1 Coordinatore/Capo progetto;
- Almeno 1 specialista di tecnologia/sistemista senior per ogni tecnologia utilizzata;
- Sistemista / Sistemista junior su esigenza dell’Impresa.

In riferimento alle figure di “specialista di tecnologia” e “sistemista senior”, nell’apposita Appendice, sarà evidenziato in quale ambiti è possibile far coincidere più figure specialistiche con lo stesso tecnico e quando, invece, è richiesta una figura specialistica per una singola specifica tecnologia.

Nel caso in cui in appendice la voce “Servizio Accordo Quadro” è avvalorata con “Supporto Specialistico” è da intendersi che la risorsa deve essere disponibile a chiamata in caso di necessità.

In tal caso, l’Impresa dovrà già individuare una risorsa da coinvolgere all’occorrenza.

Riguardo, invece, alle figure di “sistemista / sistemista junior”, l’Impresa potrà arricchire la squadra tecnica aggiungendo tali figure a quelle di “specialista di tecnologia” e “sistemista senior” in relazione al dimensionamento del presente atto negoziale di cui al precedente Paragrafo 9.2.

SISTEMA “B”

È richiesta la presenza di:

- Coordinatore/Capo Progetto;
- Specialista di tecnologia – System Architecture;
- Specialista di tecnologia – System Administrator;
- Specialista di tecnologia – Database Administrator;
- Specialista di tecnologia – Sicurezza;
- Specialista di tecnologia – Operation Management;
- Sistemista Senior – Prodotti Middleware;
- Sistemista Senior – SAN & Backup;
- Sistemista Senior – Networking;
- Sistemista Senior – Tecnologie di virtualizzazione;
- Sistemista – Service Management;
- Sistemista Junior – Client.

Si precisa, inoltre, che, per ciascuno dei profili professionali definiti in Appendice 2 - Parte 2 – Profili Professionali NSIS al capitolato tecnico di gara, vengono indicate le competenze su ambienti tecnologici diversi. E’ evidente che tali conoscenze devono essere presenti nel complesso delle risorse professionali impiegate sulle diverse attività e/o servizi e non in un’unica persona e possono essere intese come fra loro alternative in funzione del servizio di assegnazione e delle esigenze progettuali.

SISTEMA “C”

L'Impresa, si impegna affinché il “team” impegnato nell'esecuzione di tali servizi presso il presidio, nel corso dell'esecuzione contrattuale, sia costituito da un numero giornaliero di risorse **non inferiore a n.5** unità.

Tale “gruppo di lavoro” dovrà essere impiegato a tempo pieno, durante l'orario di lavoro, nei servizi di monitoraggio e conduzione operativa presso il SSII – IV Divisione BDN-DNA.

Le risorse impiegate dovranno far riferimento ai profili professionali descritti nell'Appendice 2 al capitolato tecnico - Parte 3 - Descrizione dei profili professionali Banca Dati Nazionale del DNA.

Il mancato rispetto del numero minimo di 5 risorse giornaliere presso il presidio, comporterà l'emissione di un rilievo e la conseguente possibilità di applicazione della relativa penale di cui al successivo articolo 18 - Codifica IQ08.

9.3.1 PREVISIONE DI PENALITÀ COMUNE A TUTTI “I SISTEMI INFORMATIVI”

Il mancato, inesatto, insufficiente, ritardato ed in ogni caso non conforme impiego delle figure professionali di cui al presente articolo, anche rispetto alla loro sostituzione, “turn-over” e inserimento, comporterà l'applicazione di specifiche penalità, secondo la codifica di riferimento, di cui al successivo articolo 18.

ARTICOLO 10

SERVICE MANAGEMENT

In funzione del manifestato orientamento del Servizio per il Sistema Informativo Interforze di adottare processi di gestione secondo le “best practices ITIL”, l'Amministrazione ha acquisito un prodotto denominato “CA Service Desk”, per poter realizzare ed automatizzare i processi di “Service Operation”.

In tale contesto, è necessario che l'Impresa utilizzi tale piattaforma per la gestione di “incident, change”, “problem e configuration” dei vari “sistemi” sopra descritti e collabori alla realizzazione di una struttura a processi secondo standard “ITIL” e, pertanto, a decorrere dalla data di presa in carico, relativa ad ogni singolo “sistema informativo”, sancita dal verbale di cui al precedente articolo 7, Paragrafo 7.1, porrà in essere tutti i processi propedeutici e necessari al fine di realizzare e automatizzare il “Service operation”.

Il servizio è articolato nelle seguenti 5 “macro categorie”:

- Gestione “Asset software e hardware”;

- Gestione forniture contrattuali;
- Servizio di “Help Desk”;
- Servizio di “Trouble ticketing”;
- Reportistica.

L’Amministrazione metterà a disposizione dell’Impresa i seguenti prodotti “software” che si elencano a titolo indicativo, ma non esaustivo:

- CA Single Sign on (Siteminder);
- CA IT Asset Manager;
- CA Client Automation;
- CA Service Desk Manager;
- CA Business Intelligence;
- CA Application Performance Manager.

Si segnala che, in data 13 maggio 2019, l’Amministrazione ha ufficializzato l’utilizzo del prodotto “CA Service Desk Management”, quale unico punto di contatto tra gli utenti e l’”IT Service Management” (Fornitori esterni e servizi erogati dall’Amministrazione), per gestire incidenti e richieste degli utenti e fornire un’interfaccia per gli altri processi, quali “Change”, “Problem”, “Configuration”, “Release”, ecc., gestendo tutto il ciclo di vita dell’incidente o della “service request”.

Si precisa che l’Amministrazione ha definito in parte una strutturazione dei processi di gestione secondo le “best practices ITIL” e, pertanto, nell’ambito del presente servizio, è richiesto da parte dell’Impresa di adottare i processi già definiti e qualora richiesto riadattarli alle esigenze del caso in accordo con le medesime “best practices”.

In particolare, l’Impresa dovrà svolgere i servizi di “system management” in regime di qualità secondo gli standard “ISO 9001:2015” e tramite l’adozione di “best practices ITIL” secondo un adeguato percorso di evoluzione con “milestone” e “deliverables” definiti con l’Amministrazione.

L’attività di "Service Management" dovrà garantire:

- il supporto alla pianificazione delle attività;
- la definizione degli standard di documentazione e controllo della documentazione prodotta (ad esempio: manuale utente, documentazione di specifiche tecniche e funzionali, ecc.);

- il monitoraggio e "reporting" integrato a livello orizzontale e verticale delle attività, al fine di verificare il rispetto delle scadenze temporali determinate in sede di pianificazione;
- la prevenzione e gestione dei rischi (ad esempio documenti, test di Vulnerability e Risk assessment, ecc.) ;
- l'identificazione delle priority "in progress" e di risoluzione delle criticità;
- il miglioramento dell'efficacia dei processi basati secondo le linee guida "ITIL", considerando la qualità dei servizi;
- la gestione e aggiornamento, compreso il monitoraggio, dell'infrastruttura "ICT" in conformità alla metodica "ITIL" con relativa documentazione;
- la creazione di un flusso strutturato di informazioni;
- il "knowledge capture", la condivisione dei problemi e loro risoluzione;
- la realizzazione operativa di iniziative correttive e/o di miglioramento;
- l'approccio "Plan-do-Review" strutturato;
- la collaborazione in totale sinergia con il "Direttore dell'esecuzione del contratto" attraverso un continuo processo di condivisione e trasferimento delle conoscenze e delle metodologie utili a garantire la qualità dei servizi erogati.

I servizi di "Service management" di seguito elencati saranno attuati anche con "Software" dell'Amministrazione:

- Incident management;
- SLA management;
- Asset management;
- Change management;
- Project management;
- Problem management;
- CMDB;
- Release and Deployment Management;
- Service Level Management;
- Capacity Management;
- Availability Management;

- IT Service Continuity Management;
- Information Security Management.

La mancata, inesatta, ritardata ed in ogni caso non conforme esecuzione delle attività di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di specifiche penalità, secondo la codifica di riferimento, di cui al successivo articolo 18.

ARTICOLO 11

PIANO DELLA QUALITA'

L'Impresa, entro il termine **di 20 (venti) giorni solari** decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell'Amministrazione, dell'avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione di cui al precedente articolo 4, Paragrafo 4.2, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di "esecuzione d'urgenza" di cui all'articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., dovrà produrre un documento denominato **"Piano della qualità"**.

Il predetto "Piano" è finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- fornire gli strumenti per collegare i requisiti specifici dei servizi contrattualmente richiesti, con le procedure generali del "sistema di qualità" dell'Impresa già esistenti;
- esplicitare le disposizioni organizzative e metodologiche adottate dall'Impresa, allo scopo di raggiungere gli obiettivi tecnici e di qualità contrattualmente definiti;
- dettagliare i metodi di lavoro messi in atto dall'Impresa, facendo riferimento a procedure relative al proprio sistema o sviluppate per lo specifico contratto;
- garantire il corretto e razionale evolversi delle attività contrattualmente previste, nonché la trasparenza e la tracciabilità di tutte le azioni messe in atto dai soggetti contraenti.

Il suddetto "Piano" sarà sottoposto a valutazione e approvazione da parte dall'Amministrazione per mezzo dei tre Direttori dell'esecuzione del contratto, ciascuno per la parte di sua competenza, entro **10 (dieci) giorni solari** dalla presentazione dello stesso.

Nel caso in cui la valutazione del "Piano della qualità" risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre **10 (dieci) giorni solari** decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.

Trascorsi tali **10 (dieci) giorni**, qualora il suddetto “Piano della qualità” non sia ancora disponibile o la successiva verifica di conformità risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

L’esito di tale verifica sarà comunicato all’Impresa a mezzo di lettera A/R e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione.

Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 18 nell’ambito della previsioni sanzionatoria di cui alle codifiche IQ06 –IQ07.

ARTICOLO 12

PROPRIETA’ DEL SOFTWARE SVILUPPATO E PRODOTTI IN GENERE

L’Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall’Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei “sistemi” sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell’ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall’Impresa o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del contratto.

Restano, inoltre, di proprietà dell’Amministrazione gli eventuali prodotti software realizzati “*ad hoc*” e/o eventuali personalizzazioni dei prodotti programma standard, utilizzati dall’Impresa per il funzionamento delle migliorie proposte, delle soluzioni indicate nell’Offerta AQ e nell’Offerta AS e dei “sistemi” realizzati in ottemperanza alle obbligazioni di cui all’articolo 6, comma 3.

Su richiesta dell’Amministrazione, l’Impresa si obbliga espressamente a fornire tutta la documentazione ed il materiale necessario per il trasferimento della proprietà e/o delle licenze d’uso.

L’Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell’ingegno.

I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall’Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

L'Impresa si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione medesima in eventuali registri od elenchi pubblici.

La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.

L'Impresa si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, per 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di decorrenza contrattuale alle medesime condizioni, modalità e costi, anche ai sensi dell'art. 69, comma 4, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.

Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.

Per ogni prodotto/fase/attività/obiettivo positivamente rilasciato, l'Impresa è tenuta a garantire, su chiamata dell'Amministrazione o di terzi da essa indicati, l'eliminazione dei difetti del "software" realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato Tecnico AQ e nel Capitolato Tecnico AS.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 26 e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 13

PIANO DEL TRASFERIMENTO DEL KNOW-HOW E TRASFERIMENTO DEL KNOW-HOW AL TERMINE DELLA FORNITURA

Al termine del contratto ed in tutti i casi di anticipata risoluzione dello stesso, l'Impresa si impegna a prestare all'Amministrazione e/o a terzi dalla stessa indicati il massimo supporto e collaborazione per consentirne il subentro nella gestione dei servizi.

L'Impresa, a seguito della richiesta dell'Amministrazione, a partire dal terzultimo mese di contratto e fino alla fine dello stesso, metterà a disposizione, nelle modalità concordate con l'Amministrazione, risorse umane e documentazione.

Durante tale periodo, l'Impresa s'impegna a fornire tutte le indicazioni, le conoscenze maturate e le informazioni necessarie o utili a tale scopo, mettendo a disposizione dell'Amministrazione il proprio personale incaricato della gestione, al fine di consentire al subentrante il mantenimento dei livelli di servizio richiesti dal presente contratto.

Sempre durante tale "fase finale", in particolare, l'Impresa si impegna a:

- affiancare il personale della nuova gestione;
- garantire il proseguimento del servizio senza causare agli utenti dell'Amministrazione interruzioni o degrado degli "SLA" concordati.

Tutte le attività che saranno svolte dall'Impresa in questa fase, utilizzando le risorse professionali e le giornate lavorative già previste nel presente contratto, non dovranno in alcun modo gravare sull'operatività delle risorse umane e tecnologiche impiegate per la conduzione dei "sistemi".

Si descrivono, di seguito, i principali impegni dell'Impresa relativi a questa "Fase finale":

- **predisposizione della documentazione per il passaggio di consegne:** l'Impresa dovrà produrre, in formato sia cartaceo che elettronico, la documentazione indicante le modalità della gestione operativa dei servizi oggetto di fornitura, nonché permettere in qualunque momento l'accesso ai dati raccolti nell'esecuzione delle attività di gestione del sistema informatico fino al momento del subentro e l'utilizzo di tale documentazione da parte del nuovo contraente;
- **trasferimento delle competenze:** l'Impresa dovrà fornire al personale tecnico indicato dall'Amministrazione un adeguato addestramento sull'utilizzo degli strumenti di gestione dei sistemi attivati durante la fase di regime, al fine di rendere l'eventuale prosecuzione delle attività, da parte di soggetti terzi, quanto più efficace possibile. Tale addestramento

dovrà basarsi sia sugli aspetti teorici (metodologie) che pratici (procedure operative, strumenti, etc.).

- **piano di trasferimento del know-how:** contenente una pianificazione di massima di tipo esecutivo, articolato in attività, con l'indicazione di scadenze di inizio e fine, di responsabilità, di contenuti e risultati tali da attivare il "trasferimento" e da renderne controllabile la sua effettiva attuazione.

Tali "**piani di trasferimento del know-how**", uno per ogni singolo "**sistema informativo**", saranno sottoposti a valutazione e approvazione da parte dall'Amministrazione per mezzo di ciascuno dei Direttori dell'esecuzione del contratto entro il termine di **10 (dieci) giorni solari** dalla loro rispettiva data di presentazione.

Nel caso in cui la valutazione dei predetti "Piani" risultasse negativa o insufficiente, questi dovranno essere nuovamente presentati per la loro valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione del rispettivo rigetto.

Trascorsi tali 10 (dieci) giorni solari, qualora i suddetti "Piani" non siano ancora disponibili o la successiva verifica di conformità risulti ancora negativa, l'Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell'intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

L'esito di tale verifica sarà comunicato all'Impresa a mezzo di lettera A/R e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell'Amministrazione.

La mancata, inesatta, ritardata ed in ogni caso non conforme esecuzione delle attività di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di specifiche penalità, secondo la codifica di riferimento, di cui al successivo articolo 18.

ARTICOLO 14

SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.

I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.

Ove successivamente alla consegna delle realizzazioni insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'Impresa è tenuta a proseguire le parti di attività eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'Impresa in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa delle attività; qualora l'Impresa non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause che ne hanno determinato l'adozione, il Responsabile unico del procedimento dispone la ripresa dell'esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.

Qualora l'Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il nuovo termine contrattuale stabilito dall'Amministrazione a seguito della disposta ripresa, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

L'Impresa, per ottenere un eventuale, ulteriore prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza contrattuale, specifica domanda di proroga, presentando altresì un'esauriente documentazione che provi la non imputabilità alla stessa delle cause che impediscono l'ultimazione delle attività nel termine previsto e la presumibile durata del ritardo, sulla cui ammissibilità decide il Responsabile unico del

procedimento, sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

ARTICOLO 15

ADEMPIMENTI ANTIMAFIA E SUBAPPALTO

La stipula del presente atto viene eseguita sotto l'osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012.

È ammesso il ricorso al subappalto nei limiti e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii..

L'Impresa provvederà al deposito del contratto di subappalto presso gli Uffici dell'Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Contestualmente, l'Impresa trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii..

Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l'approvvigionamento di componenti previsti in commercio e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

Non si configurano, altresì, come attività cedute in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

L'Impresa rimane in ogni caso unica responsabile in via esclusiva della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell'Amministrazione, anche per quelle attività svolte da aziende appaltatrici.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 16

MODIFICHE E VARIANTI TECNICHE

Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta dell'Impresa, operare modifiche, nonché varianti al contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, per il configurarsi delle ipotesi previste e disciplinate dall'articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., e nel rispetto di entrambe le condizioni di cui al successivo comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo, il Responsabile unico del procedimento provvederà a fornire formale autorizzazione.

Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l'Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.

Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.

Quanto sopra sarà fatto constatare:

- a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
- b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.

Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:

- a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
- b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
- c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.

Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione del Responsabile unico del procedimento.

ARTICOLO 17

GARANZIA DEFINITIVA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l'Impresa, ai sensi degli articoli 103 del Decreto Legislativo n. 50/2006 e ss.mm.ii., ha costituito una garanzia definitiva di € _____, __ pari al __, __% dell'importo contrattuale, mediante polizza fidejussoria bancaria, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione, redatta in conformità al modello di cui all'allegato 1 alla "Richiesta di offerta" dell'appalto specifico dal quale il presente atto negoziale discende.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

La garanzia fidejussoria a scelta dell'aggiudicatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Nell'eventualità di ricorso ad intermediari finanziari il modulo di fidejussione deve contenere gli estremi dell'autorizzazione di cui all'art. 107, comma 3, del D. Lgs.vo 1 settembre 1993, n. 385.

La garanzia dovrà essere corredata da un'autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell'Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.

In alternativa, la sottoscrizione della garanzia potrà essere corredata da autentica notarile ai sensi dell'articolo 2703 del Codice Civile.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è **automatico**, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Qualora l'ammontare della polizza dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Società aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare alla Società aggiudicataria, fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.

L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia definitiva non dovrà contenere una data di scadenza e resterà in vigore per tutta la durata del contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste.

La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura: **“Garanzia definitiva per il contratto d’appalto discendente dall’appalto specifico ai sensi dell’articolo 54, comma 4, lettera c), del D.lgs.vo nr. 50/2016 per l’affidamento di servizi di conduzione sistemistica per i sistemi SDI, BDN-DNA e N-SIS in uso presso il Servizio per il Sistema Informativo Interforze (SSII) della Direzione Centrale della Polizia Criminale per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi.”**

Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte della Società aggiudicataria, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ARTICOLO 18

PENALITÀ - TERMINE ESSENZIALE

18.1 PENALITÀ

Ogni ritardo rispetto a tutti i termini previsti e compendati nelle “Appendici” “AQ SM Appendice 1/2/3 – P1/P2/P3 –Indicatori di qualità” ai tre capitolati tecnici dell’appalto specifico, che diventano parte integrante del presente atto negoziale, comporterà l’applicazione delle relative penalità come di seguito specificato:

<i>Id</i>	<i>Descrizione Azione Contrattuale</i>
<i>IQ01</i>	Personale della fornitura inadeguato
Per ogni risorsa sostituita, perché non ritenuta adeguata, su richiesta della Amministrazione, non imputabile ad essa ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore soglia previsto per l’indicatore di qualità “IQ01 – Personale della fornitura inadeguato”, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura.	
<i>IQ02</i>	Turn over del personale

	Per ogni risorsa sostituita su iniziativa del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore di qualità "IQ02 – Turnover del personale", l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura.
<i>IQ03</i>	Inadeguatezza del personale proposto
	Per ogni curriculum non accettato dall'Amministrazione, non imputabile ad essa ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore di qualità "IQ03 – Inadeguatezza del personale proposto", l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura.
<i>IQ04</i>	Inserimento e sostituzione del personale
	Per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'inserimento/sostituzione delle risorse, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore di qualità "IQ04 – Inserimento/sostituzione del personale", l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura.
<i>IQ05</i>	Attivazione degli interventi
	Per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'attivazione degli interventi di supporto specialistico a richiesta, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore di qualità "IQ05 – Attivazione degli interventi", l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura.
<i>IQ06</i>	Slittamento delle scadenze
	Per ogni giorno lavorativo di ritardo relativo al rispetto delle scadenze temporali, non imputabile all'Amministrazione a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore di qualità "IQ06 – Slittamento delle scadenze", l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura.
<i>IQ07</i>	Qualità della documentazione prodotta
	Per ogni decimo di punto percentuale di scostamento in aumento, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al "Valore di soglia" fissato per l'indicatore "IQ07 – Qualità della documentazione prodotta", l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura.
<i>IQ08</i>	Rilievi sulla fornitura
	Per ogni rilievo relativo ad inadempimenti della fornitura emesso dall'Amministrazione, eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore di qualità "IQ08 – Rilievi sulla fornitura", l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura, fatta salva la previsione che esclusivamente per il sistema "C" la penale applicata sarà pari all'1‰ (uno per mille) del valore complessivo del Contratto di

Fornitura.	
<i>IQ09</i>	Grado di soddisfazione dei referenti
Per ogni cinque punti percentuali di scostamento in diminuzione rispetto al “Valore di soglia” fissato per l’indicatore “IQ09 – Grado di soddisfazione dei referenti”, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura.	
<i>IQ10</i>	Disponibilità dei Servizi
Per ogni centesimo di punto percentuale di scostamento in diminuzione rispetto allo “scostamento complessivo” calcolato in relazione al “Valore di soglia” fissato per l’indicatore “IQ10 – Disponibilità dei servizi”, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura.	
<i>IQ11</i>	Disponibilità dei Sistemi
Per ogni centesimo di punto percentuale di scostamento in diminuzione rispetto allo “scostamento complessivo” calcolato in relazione al “Valore di soglia” fissato per l’indicatore “IQ11 – Disponibilità dei sistemi”, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura.	
<i>IQ12</i>	Tempestività di risoluzione degli incident
Per ogni punto percentuale di scostamento in diminuzione rispetto al “Valore di soglia” fissato per l’indicatore “IQ12 – Tempestività di risoluzione degli incident”, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura.	
<i>IQ13</i>	Tempestività di esecuzione dei change standard/predefiniti
Per ogni punto percentuale di scostamento in diminuzione rispetto al “Valore di soglia” fissato per l’indicatore “IQ13 – Tempestività di esecuzione dei change standard/predefiniti”, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura.	
<i>IQ14</i>	Tempestività di esecuzione dei change non standard
Per ogni punto percentuale di scostamento in diminuzione rispetto al “Valore di soglia” fissato per l’indicatore “IQ14 – Tempestività di esecuzione dei change non standard”, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura.	
<i>IQ15</i>	Ticket oggetto di ripianificazione
Per ogni punto percentuale di scostamento in aumento rispetto al “Valore di soglia” fissato per l’indicatore “IQ15 – Ticket oggetto di ripianificazione”, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura.	
<i>IQ16</i>	Attività eseguite correttamente
Per ogni punto percentuale di scostamento in aumento rispetto al “Valore di soglia” fissato per l’indicatore “IQ16 – Attività eseguite correttamente”, l’Amministrazione applicherà una penale pari	

	allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura.
<i>IQ17</i>	<i>Aggiornamento del CMS</i>
	Per ogni punto percentuale di scostamento in aumento rispetto al “Valore di soglia” fissato per l’indicatore “IQ17 – Aggiornamento del CMS”, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura.
<i>TPCA</i>	<i>Tempestività della presa in carico delle anomalie</i>
	Per ogni ritardo superiore al valore di soglia l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura.
<i>TRC</i>	<i>Tempo di risposta alle chiamate</i>
	Per ogni punto percentuale di FNTRC inferiore al valore normale l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura.
<i>TRC</i>	<i>Tempo di risposta alle chiamate</i>
	Per ogni punto percentuale di FNTRC inferiore al 100% l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura.
<i>TAP</i>	<i>Tempestività Aggiornamento Periodico</i>
	Per ogni mezzo punto percentuale di scostamento in aumento rispetto al “Valore di soglia” l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura.
<i>ARC</i>	<i>Affiancamento dei ruoli chiave</i>
	Per ogni giorno in diminuzione rispetto al valore di soglia l’Amministrazione applicherà una penale pari allo del 130% del corrispettivo giornaliero corrispondente al ruolo.
<i>AAP</i>	<i>Accuratezza dell’aggiornamento periodico</i>
	Per ogni mezzo punto percentuale inferiore al valore di soglia si applica una penale di importo dello 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura.

18.2 TERMINE ESSENZIALE

In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, l’ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.

Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento del deposito

cauzionale, all'esecuzione in danno dell'Impresa, nonché all'affidamento della fornitura al secondo classificato nella procedura di gara di affidamento.

Qualora l'importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell'aggiudicatario ed all'incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall'inadempimento del contratto.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.

ARTICOLO 19

PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CONSUNTIVAZIONE - VARIAZIONE DEI CORRISPETTIVI - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

19.1 PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

19.1.1 - Servizi per i quali è prevista la rendicontazione a canone (Importo totale pari ad € _____, IVA al 22% esclusa)

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi **trimestralmente** successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento e comunque successivamente all'acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione del relativo servizio rilasciata da **ciascun** Direttore dell'Esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di regolare esecuzione del servizio rilasciata da **ciascun** Direttore dell'Esecuzione del contratto,

nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d), dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..

La fatturazione e quindi la relativa consuntivazione di cui al successivo Paragrafo 19.2, da parte di ciascun Direttore dell'Esecuzione contrattuale deve essere effettuata distintamente per le prestazioni effettuate in relazione ad ogni singolo "sistema informativo" interessato.

19.1.2 - Servizi per i quali è prevista la rendicontazione a giornata (Importo totale pari ad € _____, IVA al 22% esclusa)

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi **trimestralmente** alla scadenza del periodo di riferimento e comunque successivamente all'acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione del relativo servizio rilasciata da **ciascun** Direttore dell'Esecuzione del contratto unitamente alla rendicontazione delle effettive giornate prestate, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di scadenza del periodo di riferimento e comunque successivamente all'acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione del relativo servizio rilasciata da **ciascun** Direttore dell'Esecuzione del contratto unitamente alla rendicontazione delle effettive giornate prestate, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d), dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..

L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50% dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'emissione da parte dell'Amministrazione del certificato di regolari, avvenute prestazioni finale, relativamente ad ogni singolo "sistema informativo", previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di RTI con fatturazione pro-quota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sotto riportati..

In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sotto riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.

La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le eventuale/i Impresa/e subappaltatrice/i unitamente all'importo, al netto dell'IVA.

In ottemperanza all'art. 34 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 16 marzo 2018, n. 29, che prevede, con decorrenza 1° gennaio 2019, l'adozione di un "nuovo concetto di impegno" della spesa, strutturato in imputazioni pluriennali ad esigibilità differita (IPE), si fa presente che l'esigibilità dell'importo contrattualizzato avrà le seguenti scadenze (esigibilità):

€ _____, IVA compresa – anno 2021;

€ _____, IVA compresa – anno 2022;

€ _____, IVA compresa – anno 2023;

€ _____ IVA compresa – anno 2024;

Le predette fatture, recanti obbligatoriamente il numero di codice CIG derivato **82815127E4**, dovranno essere intestate a: MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S. – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, secondo le modalità disposte dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU.

Resta fin d'ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

CODICE CIG 82815127E4

CONTO CORRENTE DEDICATO:

GENERALITA' DELEGATI AD OPERARE SUL CONTO:

CODICE FISCALE AZIENDA:

19.2 – CONSUNTIVAZIONE E VARIAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Per i servizi per i quali è prevista una remunerazione a canone, il corrispettivo sarà determinato sulla base dei canoni identificati a inizio contratto; anche la periodicità di fatturazione sarà definita contrattualmente. I canoni potranno essere periodicamente rivisti in base alla variazione nel numero di componenti gestiti, in aumento o in diminuzione. I nuovi corrispettivi decorreranno dal primo giorno del periodo di fatturazione successivo a quello di comunicazione della variazione.

Per i servizi per i quali è prevista una remunerazione a “tempo e spesa”, il corrispettivo sarà determinato sulla base della composizione dei gruppi di lavoro e delle ore di servizio effettivamente erogate;

Tutti i corrispettivi sono soggetti alla verifica del rispetto dei livelli di servizio e degli indicatori di qualità della fornitura;

Il mancato rispetto di tali indicatori comporterà l'applicazione di penali secondo la codifica di riferimento di cui al successivo articolo 18

La stazione appaltante qualora adottabili applicherà le previsioni di cui all'articolo 17-bis D.Lgs.vo 241/97 relativamente al certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici.

19.3- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Impresa, nell'eventualità di ricorso all'istituto del subappalto, si impegna, sin da ora, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nell'eventualità in cui trattasi di RTI, la mandataria si impegna, sin da ora, a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari, che dovranno, tra l'altro, essere espressamente previste anche nel contratto di mandato stipulato con il subappaltatore

In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel Paragrafo precedente, il presente contratto si intenderà nullo e quindi automaticamente ed espressamente risolto, in applicazione dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.

L'Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.

Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l'Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente.

Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano "ope legis" e/o per fatto previsto negli atti legali dell'Impresa, quando anche pubblicate nei modi di legge, l'Impresa s'impegna a darne tempestiva notifica all'Amministrazione stipulante.

In difetto di tale comunicazione, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.

Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall'Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.

ARTICOLO 20

CLAUSOLA DELL'AMMINISTRAZIONE PIÙ FAVORITA)

L'Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino al collaudo dell'applicativo previsto nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le eventuali prestazioni simili già erogate ed accettate dall'Amministrazione.

ARTICOLO 21

BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

L'Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti "software" e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore.

In tal caso, l'Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l'Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all'Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.

Le obbligazioni derivanti all'Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell'Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d'autore, l'Amministrazione riconosca all'Impresa, a scelta ed a spese di quest'ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell'Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.

In quest'ultima ipotesi, l'Impresa rimborserà all'Amministrazione:

- se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell'Impresa;
- se trattasi di prodotti "software" o di materiale su licenza, l'importo pagato dall'Amministrazione per il loro acquisto.

L'Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:

- combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall'Impresa con apparecchiature o dati non forniti dall'Impresa;
- modifiche effettuate dall'Amministrazione di un prodotto fornito dall'Impresa;
- violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non fornito dall'Impresa anche se da essa distribuito.

Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell'Impresa in relazione a violazione di brevetti o diritti d'autore.

ARTICOLO 22

OBBLIGHI DELL'IMPRESA NEI CONFRONTI DEL PROPRIO PERSONALE

DIPENDENTE ED IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE

L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della commessa formante l'oggetto dell'appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Inoltre, l'Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).

L'Impresa appaltatrice risponde dell'osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28 bis e 28 ter dell'articolo 35 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la realizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", concernenti la responsabilità solidale del committente/appaltatore con l'appaltatore/subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei

contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto l'appaltatore/subappaltatore.

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall'articolo 30, commi 5 e 6, del D.L. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Amministrazione, previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definitiva.

Per detta sospensione, l'Impresa non può opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.

La sospensione dei pagamenti non incide sull'obbligo dell'Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l'Impresa non potrà considerare tale comportamento dell'Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l'Impresa stessa.

L'Impresa si impegna, comunque, a manlevare l'Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.

ARTICOLO 23

OBBLIGHI DELL'IMPRESA IN MATERIA DI TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 2016/679, come recepito dal Decreto Legislativo 10/08/201/, nr.101.

In particolare, il personale dell'Impresa che, nell'ambito della realizzazione dei beni oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall'Amministrazione ed indicati quali "elementi classificati riservati", dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell'Amministrazione stessa.

È fatto divieto al personale dell'Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell'Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente atto negoziale.

Ove l'Impresa intenda diffondere:

- a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d'impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche;

b) immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all'Amministrazione ed impiegati nei servizi d'istituto, dovrà rivolgere apposita istanza all'Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata, per conoscenza, all'Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, all'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato e al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.

Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.

L'Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell'Impresa ai fini dell'eventuale trattamento dei dati personali.

In ragione dell'oggetto del contratto, ove l'Impresa sia chiamata eventualmente ad eseguire attività di trattamento di dati personali, la stessa sarà nominata "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, sulla base dell'atto di designazione di cui all'Allegato 7 alla richiesta di offerta del presente "appalto specifico".

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente atto negoziale, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

ARTICOLO 24

DECADENZA E DIRITTI DELL'ASSUNTORE

L'Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.

ARTICOLO 25

SPESE INERENTI AL CONTRATTO

L'Impresa contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti disposizioni: a) articolo 62 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la

contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni), ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell'Impresa;

b) articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);

c) articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), ed il Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);

d) articolo 16-bis della Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni).

Inoltre, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (recante la disciplina dell'imposta di bollo) ed in ottemperanza alla Risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall'origine, nelle misure di legge, i sottonotati documenti:

a) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Impresa per l'erogazione del servizio;

b) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Amministrazione;

c) istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;

d) richiesta di rimborso di penalità.

I relativi oneri saranno a carico dell'Impresa, in base all'articolo 8 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte. E' nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.

Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dall'Impresa entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, sul c/c postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al Capo 14 - Capitolo 3552, ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n. 790 relativamente alle spese di copia e, con mod. F23 dell'Agenzia delle Entrate di Roma, relativamente all'imposta di registro e l'imposta di bollo.

In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta

ARTICOLO 26

RISOLUZIONE

In caso di risoluzione della Consip S.p.A. dall'Accordo Quadro, a partire dalla data in cui si verifica tale risoluzione, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il presente contratto, facoltà che deve essere esercitata mediante comunicazione motivata dell'Amministrazione all'Impresa.

L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
- b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1, lett. b) e c), del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- c) sono state superate le soglie fissate dall'Amministrazione nelle Condizioni Speciali nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 50/2016.
- d) l'Impresa si è trovata, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto, pertanto, essere escluso dalla gara;
- e) l'Impresa ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito "antitrust" definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c), e secondo le "Linee Guida A.N.AC.";
- f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE o di una sentenza passata in giudicato per violazione del vigente "Codice degli appalti";
- g) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
- i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa Fornitore ai sensi del

- D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R. 445/2000;
- j) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - k) in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - l) in caso di violazione del Patto di integrità e del Codice di comportamento, con applicazione in particolare, di quanto previsto all'art. 32 del D.L. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014.
 - m) nei casi previsti nell'Accordo Quadro e negli articoli intitolati "Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore", "Cauzione", "Verifica di conformità", "Penali", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Personale impiegato dal Fornitore e inadempienze contributive e retributive", "Obblighi di riservatezza", "Brevetti industriali e diritto d'autore", "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", "Proprietà del software sviluppato e dei prodotti in genere", "danni, responsabilità civile e polizza assicurativa e professionale", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Trasparenza dei prezzi", "Subappalto", "Risoluzione", "Codice Etico – Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01", "Trattamento dei dati personali".

Nelle fattispecie seguenti non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, darà corso alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti dell'Impresa sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione ovvero nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

- b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
- c) nel caso in cui sia prevista certificazione di qualificazione, qualora nei confronti dell'Impresa sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

In caso in cui l'Amministrazione accerti un grave inadempimento dell'Impresa ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all'Impresa e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Impresa dovrà presentare le proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Impresa abbia risposto, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa, restando salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

1. Qualora l'Impresa ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, l'Amministrazione assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Impresa deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Impresa, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
2. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione, a mezzo PEC, per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa, restando salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

3. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Impresa ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
4. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, l'Impresa è tenuta a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dall'Amministrazione per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.
5. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno l'Amministrazione incamererà la garanzia definitiva.
6. L'Amministrazione, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta.
7. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 27

RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art.109 del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., è in facoltà dell'Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20(venti) giorni, recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

In ossequio al disposto di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione a codesta Società con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e codesta Società non acconsenta ad una modifica proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.) l'Amministrazione recederà dal contratto nell'ipotesi di esito positivo dell'informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

ARTICOLO 28

CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto verranno deferite esclusivamente all'Autorità giurisdizionale competente.

ARTICOLO 29

DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti di legge, l'Impresa dichiara di eleggere domicilio in _____, ove è convenuto che possono essere ad esse notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L'Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'Impresa tutte le

conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 30

ONERI FISCALI

Restano a carico dell'Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.

ARTICOLO 31

ESECUTIVITÀ, VINCOLI CONTRATTUALI E RESPONSABILITÀ

L'Amministrazione parteciperà all'Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.

Il presente contratto, mentre vincola l'Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.

L'Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 21(Brevetti e diritti d'autore) del presente contratto.

L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 18 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 18, Paragrafo 18.2, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

- articolo 4, Paragrafo 4.1, Sottoparagrafo 4.1.1, ultimo comma;
- articolo 4, Paragrafo 4.4, ultimo comma;
- articolo 7, Paragrafo 7.1, ultimo comma;
- articolo 7, Paragrafo 7.2, ultimo comma;
- articolo 8, ultimo comma;

- articolo 9, Paragrafo 9.1, ultimo comma;
- articolo 9, Paragrafo 9.2, ultimo comma;
- articolo 9, Paragrafo 9.3, ultimo comma;
- articolo 9, Paragrafo 9.3, Sottoparagrafo 9.3.1, primo comma;
- articolo 10, ultimo comma;
- articolo 11, ultimo comma;
- articolo 13, ultimo comma;

L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 18 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 18.2 e alle ipotesi disciplinate al precedente articolo 26, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

- articolo 5, comma 9;
- articolo 6, comma 7;
- articolo 7, Paragrafo 7.2, comma 6;
- articolo 11, comma 5;
- articolo 12, ultimo comma;
- articolo 13, terzultimo comma;
- articolo 14, comma 6;
- articolo 15, ultimo comma;
- articolo 17, ultimo comma;
- articolo 19, Paragrafo 19.3;
- articolo 23, ultimo comma;
- articolo 33, secondo comma.

Inoltre, qualora l'Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 31,

l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.

Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

ARTICOLO 32

CESSIONE DEL CREDITO

L'Impresa ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di Credito.

Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel documento devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.

La cessione del credito è opponibile all'Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua notifica.

Tale cessione del credito è consentita a condizione che sia contenuta nei limiti dei canoni maturati e non sia necessaria al reintegro della cauzione.

ARTICOLO 33

RISOLUZIONE IN CASO DI CONDANNA PENALE

E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell'Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.

In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta

esecuzione del contratto, l'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all'Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.

L'Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ARTICOLO 34

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE – D.U.V.R.I

L'Amministrazione ha valutato nel caso “di specie” la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative. I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.

Si allega il D.U.V.R.I statico. (All. 1)

ARTICOLO 35

PATTO DI INTEGRITÀ

Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell'unito “Patto di integrità” (All. 2), predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all'articolo 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 ed allegato al presente atto negoziale, di cui diviene parte integrante, impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti.

ARTICOLO 36

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dall'unito “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno” (Allegato nr. 3), adottato nel rispetto del disposto normativo di cui al D.P.R. 16 Aprile 2013, nr. 62, approvativo del relativo Regolamento, a norma dell'articolo 54, comma 5, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall'art. 1, comma 44, della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche in materia di codice di comportamento approvate con Delibera n. 75/2013 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.

ARTICOLO 30

PREVALENZA DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da 31 pagine scritte per intero e parte della presente, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me lo sottoscrivono, con firma acquisita digitalmente a norma di legge.

Per l'Amministrazione

IL DIRETTORE CENTRALE

Vaccaro

(documento firmato digitalmente in modalità elettronica)

Per il RTI “ _____.”

IL _____

(documento firmato digitalmente in modalità elettronica)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Impresa dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:

- Articolo 4 – Valore e oggetto del contratto –Luoghi e orari di svolgimento delle prestazioni –Durata del contratto – Direttore dell’esecuzione contrattuale - Opzioni;
- Articolo 5 – Obblighi e adempimenti a carico dell’impresa;
- Articolo 6 – Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- Articolo 7 – Affiancamento iniziale e presa in carico dei sistemi - Deliverables;
- Articolo 8 – Modalità di svolgimento dei servizi;
- Articolo 9 – Personale impiegato dall’Impresa e inadempienze contributive e retributive – Dimensionamento delle risorse professionali – Organizzazione dei gruppi di lavoro;
- Articolo 10 – Service Management;
- Articolo 11 – Piano della qualità;
- Articolo 12- Proprietà del software sviluppato e prodotti in genere;
- Articolo 13 – Piano di trasferimento del know-how – Trasferimento del know-how al termine della fornitura;
- Articolo 14 - Scioperi e causa di forza maggiore;
- Articolo 15 – Adempimenti antimafia e subappalto;
- Articolo 16 – Modifiche e varianti tecniche;
- Articolo 17 – Garanzia definitiva per la stipula del contratto;
- Articolo 18 – Penalità termine essenziale;
- Articolo 19 – Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari – consuntivazione – consuntivazione e variazione dei corrispettivi – Clausola risolutiva espressa;
- Recesso dell’Amministrazione;
- Articolo 20 – Clausola risolutiva espressa;
- Articolo 21 – Brevetti e diritti d’autore;
- Articolo 22 – Obblighi dell’impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale;

- Articolo 23 – Obblighi dell'impresa in materia di tutela della riservatezza;
- Articolo 24 – Decadenza e diritti dell'assuntore;
- Articolo 25 – Spese inerenti al contratto;
- Articolo 26 – Risoluzione;
- Articolo 27 Recesso dell'Amministrazione;
- Articolo 30 – Oneri fiscali;
- Articolo 31 - Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità.